

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (80)659

Vol. 1980/0209

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 659 def.

Bruxelles, 5 novembre 1980

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALL'APERTURA, ALLA RIPARTIZIONE ED ALLE MODALITÀ
DI GESTIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO DI
FERRO-SILICIO DELLA SOTTOVOCE 73.02 C DELLA
TARIFFA DOGANALE COMUNE (1981)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALL'APERTURA, ALLA RIPARTIZIONE ED ALLE MODALITÀ
DI GESTIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO DI
FERRO-SILICIO-MANGANESE DELLA SOTTOVOCE 73.02 D
DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE (1981)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALL'APERTURA, ALLA RIPARTIZIONE ED ALLE MODALITÀ
DI GESTIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO DI
FERRO-CROMO CONTENENTE, IN PESO, LO 0,10 % MENO DI CARBONIO
E OLTRE IL 30 % SINO AL 90 % INCLUSO DI CROMO
(FERRO-CROMO SUPERRAFFINATO) DELLA SOTTOVOCE
EX 73.02 E I DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE (1981)

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(80) 659 def.

R E L A Z I O N E

1. Nel quadro dei negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, la Comunità ha preso l'impegno di aprire annualmente contingenti tariffari comunitari, a dazio nullo, per le tre seguenti ferro-leghe, :

- 73.02 C	Ferro-silicio	20.000 tonnellate
- 73.02 D	Ferro-silicio-manganese	50.000 tonnellate
- ex 73.02 E I	Ferro-cromo superraffinato	3.000 tonnellate

Tuttavia, dal 1 luglio 1977, le importazioni delle predette ferro-leghe in provenienza dal Portogallo possono essere effettuate in esenzione dai dazi in virtù dell'accordo stipulato con tale paese. Lo stesso vale, a partire dal 1° gennaio 1980, per le importazioni dagli altri paesi dell'EFTA. I contingenti di cui sopra devono essere pertanto ridotti dalle quantità equivalenti alla parte assunta da tali paesi nelle importazioni comunitarie. I volumi di detti contingenti sono pertanto ridotti, per l'anno 1981, a 11.100 tonnellate per il ferro-silicio, a 18.550 tonnellate per il ferro-silicio-manganese e 2.950 tonnellate per il ferro-cromo-superraffinato.

2. Per le due prime ferro-leghe, le proposte della Commissione si ispirano ampiamente a quelle relative agli stessi prodotti, presentate per gli anni precedenti, nel senso che l'attribuzione delle aliquote resta conforme alle norme abitualmente seguite (calcolo basato sulle anteriorità e sulle prospettive per il 1981). Per la terza, in assenza di anteriorità rappresentative, la ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri è basata unicamente sulle previsioni dei fabbisogni avanzati dagli Stati membri.

3. Le proposte di regolamenti qui allegate riguardano pertanto l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione per il 1981 dei seguenti contingenti tariffari comunitari:

Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contingentale	Volume della riserva	Volume della 1° quota
Allegato A ferro-silicio	11.100 t	0 %	500 t	10.600 t
Allegato B Ferro-silicio manganese	18.550 t	0 %	900 t	17.650 t
Allegato C Ferro-cromo superraffinato	2.950 t	0 %	150 t	2.800 t

2

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale; che questo volume deve, tuttavia, essere ridotto a 11.100 tonnellate al fine di tener conto delle importazioni abituali dai paesi dell'AELE che possono essere effettuate in esenzione da dazi doganali, in virtù degli accordi conclusi con tali paesi; che pertanto è opportuno aprire, il 1° gennaio 1981 il contingente tariffario in questione ripartendolo fra gli Stati membri;

che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle seguenti percentuali:

	1977	1978	1979
Benelux	13,61	9,26	8,97
Danimarca	0,97	0,92	0,18
Germania	43,43	46,30	49,17
Grecia	0,68	0,70	0,49
Francia	2,08	2,34	2,86
Irlanda	0	0	0
Italia	21,02	18,04	10,63
Regno Unito	18,21	22,43	27,70

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio du-

rante il 1981, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	9,70
Danimarca	0,44
Germania	46,36
Grecia	0,59
Francia	2,82
Irlanda	0,07
Italia	16,23
Regno Unito	23,79;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95 % circa del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux,

tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 11.100 tonnellate di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione di detto paese (1)

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti

10.500

2. Una prima parte di tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri. Le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, ammon-tano per gli Stati membri a:

	(in tonnellate)
Benelux	1 028
Danimarca	47
Germania	4 914
Grecia	63
Francia	299
Irlanda	7
Italia	1 720
Regno Unito	2 522

3. La seconda parte di 500 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2 - ovvero la stessa ali-quota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato membro in questione procede im-mediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'arti-colo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata della loro ali-quota iniziale che, al 15 settembre 1981, ecceda il 20% del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1981, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1981 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota ini-ziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate destina-zioni la possibilità d'imputazione alle loro aliquote. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per le particolari desti-nazioni prescritte si effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e

(1) GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17

3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1981, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione, presentate in dogana, accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 9

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì1980.

Per il Consiglio
Il Presidente

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune

(1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 50 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale; che questo volume deve essere tuttavia ridotto a 18.550 tonnellate per tener conto delle importazioni tradizionali dai paesi dell'AELE che possono effettuarsi in esenzione dai dazi in virtù degli accordi conclusi con questi paesi; che è pertanto opportuno aprire, il 1° gennaio 1981, il contingente tariffario in questione ripartendolo tra gli Stati membri;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle seguenti percentuali:

	1977	1978	1979
Benelux	0,05	0,52	2,12
Danimarca	0	0	0
Germania	68,41	67,22	67,11
Grecia	5,71	8,08	5,31
Francia	0,03	0,06	3,81
Irlanda	0	0	0
Italia	13,17	12,52	14,04
Regno Unito	12,63	11,60	7,61

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico-manganese durante il 1981 la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	1,77
Danimarca	0,03
Germania	63,92
Grecia	7,01
Francia	4,42
Irlanda	0,03
Italia	13,47
Regno Unito	9,35;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95% circa del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale me-

todo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 18.550 tonnellate di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione di detto paese (1).

Articolo 2

1. Una prima parte di 17.650 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, ammontano per gli Stati membri a:

	(in tonnellate)
Benelux	313
Danimarca	5
Germania	11.282
Grecia	1.237
Francia	780
Irlanda	5
Italia	2.378
Regno Unito	1.650

(1) GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17

2. La seconda parte di 900 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1981, ecceda il 20% del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1981, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1981 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di imputazione alle loro aliquote. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per le particolari destinazioni prescritte s'effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1981 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì1980

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote da essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la, informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

*Per il Consiglio
Il Presidente*

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 3 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale; che questo volume deve essere tuttavia ridotto a 2950 tonnellate per tener conto delle importazioni tradizionali dai paesi dell'AELE che possono effettuarsi in esenzione dai dazi in virtù degli accordi conclusi con questi paesi; che è pertanto opportuno aprire, il 1° gennaio 1981, il contingente tariffario in questione, ripartendolo fra gli Stati membri;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo;

che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che la ferro-lega di tale qualità specifica non viene specializzata nelle nomenclature statistiche degli Stati membri e che le corrispondenti importazioni di ciascuno di essi provengono da paesi terzi, che non beneficiano già di un regime preferenziale equivalente, non hanno potuto essere totalmente raccolte per il periodo di riferimento precitato; che, tenuto conto della prevedibile evoluzione del mercato della ferro-lega durante il 1981 e in particolare delle previsioni presentate dagli

Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	19,91
Danimarca	0,23
Germania	38,07
Grecia	0,18
Francia	8,19
Irlanda	0,05
Italia	7,02
Regno Unito	26,35 ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95% circa del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 950 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. Nel limite di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi calcolati in conformità dalla disposizioni stabilite in materia dallo atto di adesione di detto paese (1)

Articolo 2

1. Una prima parte di 2800 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, ammontano per gli Stati membri a:

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	558
Danimarca	6
R. f. di Germania	1.066
Grecia	5
Francia	229
Irlanda	1
Italia	197
Regno Unito	738

2. La seconda parte, di 150 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro - qual'è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero la stessa aliquote diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al

prelievo di una seconda aliquote pari al 10% della propria aliquote iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquote iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più la seconda aliquote, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquote pari al 5% della propria aliquote iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquote, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquote, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquote pari alla terza. Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata della loro aliquote iniziale che, al 15 settembre 1981, ecceda il 20% del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1981, il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate al 15 settembre 1981 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquote iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità d'imputazione alle loro aliquote. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per le particolari destinazioni prescritte si effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia.

(1) GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1981, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì1980

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione, presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 9

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente